

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e intesa all'annullamento di due lettere della Commissione europea del 18 novembre 2015 [Ref. Ares (2015) 5171539] e del 15 gennaio 2016 [Ref. Ares (2016) 220922] riguardanti la partecipazione delle ricorrenti al procedimento di opposizione relativo alla procedura di registrazione del formaggio denominato «halloumi/hellim» quale denominazione di origine protetta.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento del Consiglio dell'Unione europea, del Parlamento europeo e della Repubblica di Cipro.
- 3) La Cyprus Turkish Chamber of Industry, la Animal Breeders and Producers Association, la Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd, la Süt Urünleri İmalatçuları Birliği Milk Processors Association e la sig.ra Fatma Garanti supporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese le spese relative al procedimento cautelare.
- 4) La Cyprus Turkish Chamber of Industry, la Animal Breeders and Producers Association, la Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd, la Süt Urünleri İmalatçuları Birliği Milk Processors Association, la sig.ra Fatma Garanti, la Commissione, il Consiglio, il Parlamento e la Repubblica di Cipro supporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande di intervento.

⁽¹⁾ GU C 118 del 4.4.2016.

**Ordinanza del Tribunale del 27 ottobre 2016 — Port autonome du Centre et de l'Ouest e a./
Commissione**

(Causa T-116/16.) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Imposta sulle società — Aiuti in favore dei porti belgi concessi dal Belgio — Lettera della Commissione che propone l'adozione di opportune misure — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)

(2017/C 014/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Port autonome du Centre et de l'Ouest SCRL (La Louvière, Belgio), Port autonome de Namur (Namur, Belgio), Port autonome de Charleroi (Charleroi, Belgio), Port autonome de Liège (Liegi, Belgio), Région wallonne (Belgio) (rappresentante: J. Vanden Eynde, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Noë et B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento dell'asserita decisione riguardante l'aiuto di Stato SA.38393 (2015/E) — Fiscalità dei porti in Belgio, allegata alla lettera della Commissione del 22 gennaio 2016 e diretta a proporre opportune misure al Regno del Belgio

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

- 2) *La Port autonome du Centre et de l'Ouest SCRL, il Port autonome de Namur, il Port autonome de Charleroi, il Port autonome de Liège e la Région wallonne supporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*

(¹) GU C 175 del 17.5.2016.

Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — The Regents of the University of California/UCVV — Nador Cott Protection e UCVV (Tang Gold)

(Causa T-405/16)

(2017/C 014/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: The Regents of the University of California (Riverside, California, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: J. Muñoz-Delgado Mérida, S. Poza Martínez, M. Esteve Sanz e J. Lissen Arbeloa, avvocati)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nador Cott Protection SARL (Saint-Raphaël, Francia) e Club de Variedades Vegetales Protegidas (Valencia, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UCVV

Titolare del ritrovato vegetale, oggetto del diritto di privativa comunitaria, controverso: Ricorrente

Ritrovato vegetale, oggetto del diritto di privativa comunitaria, controverso: Ritrovato vegetale oggetto del diritto di privativa comunitaria n. EU 38924, denominazione della varietà: Tang Gold, specie: Citrus reticulata Bianco

Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 29 aprile 2016 nel procedimento R A006/2014

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- attribuire alla varietà Nadorcott, per quanto riguarda il carattere n. 68 del protocollo UCVV-TP 201/2, il livello di espressione «molto alto» con punteggio 9 o, in subordine, il livello di espressione «alto» con punteggio 7, facendolo figurare nella relazione sulle differenze con varietà analoghe, che fa parte della descrizione ufficiale della varietà Tang Gold;
- riconoscere l'esistenza di differenze manifeste tra le varietà Tang Gold e Nadorcott per quanto riguarda i caratteri n. 5, 6, 14, 15, 16, 37, 50, 60 e 65 del protocollo OCVV-TP 201/2, constatare tale fatto e disporre la modifica della relazione sulle differenze con varietà analoghe, che fa parte della descrizione ufficiale della varietà Tang Gold, in modo da includere dette differenze.

Motivi invocati

- Violazione degli articoli 57, 62, 67, 75 e 81 del regolamento n. 2100/94.
- Violazione dell'articolo 49 del regolamento n. 874/2009.
- Interpretazione errata della relazione dell'IVIA intitolata «Importanza della riduzione del contenuto di semi mediante mutagenesi indotta».